



**PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI CONFORME ALLE  
DISPOSIZIONI  
DI CUI AL D.LGS. 10 marzo 2023, n. 24  
(WHISTLEBLOWING)**

Approvato con Determina A.U. n. 1 del 10.01.2024

## Sommario

1. DEFINIZIONI ED ACRONIMI .....	3
2. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA.....	3
3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	4
4. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI .....	4
5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI .....	5
5.1 CONTENUTO MINIMO DELLA SEGNALAZIONE .....	6
6. TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE.....	7
6.1 SEGNALAZIONE INTERNA.....	7
6.2 SEGNALAZIONE ESTERNA .....	10
6.3 DIVULGAZIONE PUBBLICA .....	11
7. FORME DI TUTELA PER IL WHISTLEBLOWER .....	12
7.1 RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL WHISTLEBLOWER.....	12
7.2 DIVIETO DI "RETALIATION" .....	13
7.3. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	14
8. SISTEMA SANZIONATORIO .....	14
9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .....	15
10. DISPONIBILITA' DELLA PROCEDURA .....	15
11. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA .....	15

## 1. DEFINIZIONI ED ACRONIMI

**“ANAC”**: Autorità Nazionale Anticorruzione;

**“Napoli Servizi”** e/o la **“Società”**: Napoli Servizi S.p.A.;

**“Codice Etico”**: il Codice di comportamento ed il Codice Etico adottati dalla Società;

**“Contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui agli articoli 4 e 7.2, lett. c) della Procedura, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;

**“Decreto 231”**: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;

**“Legge Whistleblowing”**: il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;

**“Modello 231”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dal Decreto 231, adottato da Napoli Servizi S.p.A.;

**“Normativa sulla Privacy”**: il Regolamento (UE) 2016/679 ed il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

**“Organismo di Vigilanza o ODV”**: l’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto 231/2001, i singoli componenti;

**“Persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

**“Procedura”**: la presente procedura;

**“Ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

**“RPCT”**: il responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

**“Segnalazione/i”**: comunicazione di violazioni secondo le definizioni e mediante l’uso dei canali di cui alla Legge Whistleblowing;

**“Segnalazione/i – diritto interno”**: comunicazione delle violazioni di cui all’art. 5, n. 1) e n. 2) della Procedura;

**“Segnalazione/i – diritto UE”**: comunicazione delle violazioni di cui all’art. 5, n. 3), 4) e 5) della Procedura;

**“Segnalante”** e/o **“Whistleblower”**: la persona fisica, tra quelle indicate all’articolo 4 della presente Procedura, che effettua la segnalazione;

**“Seguito”**: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

**“Violazione/i”**: comportamenti, atti e omissioni aventi ad oggetto le materie indicate all’art. 5 della presente Procedura.

## 2. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La Procedura ha lo scopo di regolamentare e disciplinare le modalità di comunicazione e di gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali e violazioni di disposizioni normative UE, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Napoli Servizi S.p.A. di cui i soggetti di seguito individuati siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo della Società, al fine di assicurare che vengano intraprese tutte le opportune azioni e rese operative tutte le misure atte a far fronte alle violazioni, oggetto di segnalazione e, conseguentemente, ad evitare il loro ripetersi. In particolare, la Procedura recepisce quanto previsto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva

(UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

L'obiettivo che questo strumento si propone è infatti quello di prevenire la realizzazione di irregolarità all'interno dell'organizzazione intercettando per tempo comportamenti difforni, al fine di porvi rimedio, ma anche quello di coinvolgere i vertici aziendali, i dipendenti e chiunque sia in relazione d'interessi con la Napoli Servizi in un'attività di contrasto alla non compliance, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

A tal scopo, la Procedura intende, in conformità alla Legge Whistleblowing, definire i seguenti aspetti operativi:

- Identificazione dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni;
- Identificazione dell'oggetto delle segnalazioni e del relativo contenuto minimo;
- Individuazione delle diverse forme di segnalazione e dei relativi canali;
- Individuazione del destinatario delle segnalazioni interne;
- Indicazione delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- Previsione delle modalità di gestione delle segnalazioni interne;
- Previsione delle forme di tutela per il segnalante.

### 3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con il termine “whistleblowing” si intende l'istituto giuridico volto, da un lato, a disciplinare le modalità di segnalazione di condotte illecite nell'ambito di un determinato contesto (quale quello lavorativo) e, dall'altro, a tutelare il soggetto segnalante da possibili ritorsioni.

La Legge Whistleblowing ha recepito nell'ordinamento giuridico italiano la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, introducendo un istituto “generalizzato” per la segnalazione di violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato le persone di cui all'art. 3 della Legge Whistleblowing.

Tale normativa si pone in sostituzione con conseguente abrogazione delle precedenti discipline previste dall'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dall'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e dall'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le quali, rispettivamente in ambito pubblico e privato, limitavano l'oggetto delle segnalazioni ad irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività di un ente nella misura in cui tali irregolarità costituissero episodi di cd. Maladministration, (in particolare nel settore pubblico) o di violazioni del modello organizzativo e/o del codice etico, nonché circoscrivevano le categorie dei segnalanti e gli stessi canali di segnalazione.

La Legge Whistleblowing amplia l'oggetto delle segnalazioni, estende la platea dei soggetti segnalanti a cui si applicano le tutele ivi previste, individua tre canali di segnalazione, dettaglia le modalità di gestione delle segnalazioni, regola l'identificazione del destinatario delle segnalazioni, prevede un regime sanzionatorio specifico, che punisce, inter alia, gli enti che non si dotano di un sistema di segnalazioni “compliant” con la relativa regolamentazione.

### 4. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni possono essere effettuate dalle seguenti persone:

- i dipendenti della Napoli Servizi anche durante il periodo di prova;

- i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali, i collaboratori con cui Napoli Servizi intrattiene rapporti di prestazione di servizi, di realizzazione di opere, di fornitura di beni;
- i titolari di un rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, secondo le leggi pro tempore vigenti, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Napoli Servizi;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso entità giuridiche, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Napoli Servizi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore di Napoli Servizi;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso Napoli Servizi;
- i rappresentanti, persone fisiche, degli azionisti di Napoli Servizi;
- gli amministratori, i sindaci, la società di revisione, di Napoli Servizi ovvero qualsivoglia persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza esercitate in via di mero fatto presso la Napoli Servizi;

Inoltre, la segnalazione può essere effettuata anche:

- a) quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro con Napoli Servizi, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

## 5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Napoli Servizi, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società.

In dettaglio le violazioni sono comportamenti, atti od omissioni, che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, o inosservanza del Modello 231, del Codice Etico, delle policy, delle procedure adottate dalla Società;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea, con violazione di disposizioni nazionali ed europee, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi); sono compresi anche gli atti o comportamenti che compromettono gli interessi tutelati dall'Unione europea in tali settori;
- 4) atti od omissioni che ledono o, comunque, compromettono gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 325 del TFUE, lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea, connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (e pertanto, il ricorso a meccanismi elusivi);

- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Le segnalazioni, relative alle materie sopra indicate, possono riguardare anche fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Napoli Servizi, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

**Si precisa che eventuali segnalazioni che non riguardino aspetti rientranti in alcuna delle categorie sopra indicate non verranno prese in considerazione.**

Si evidenzia, infine, che non sono oggetto della presente Procedura, le seguenti segnalazioni, rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina prevista dalla Legge sul Whistleblowing:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (quali, ad esempio, doglianze di carattere personale del segnalante, un dissidio tra due dipendenti o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, ovvero una situazione di dubbio riguardo alle proprie prospettive di crescita lavorativa e, più in generale, rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, ecc).

I temi di cui al punto precedente non dovranno essere segnalati tramite i canali di seguito descritti. Per quanto riguarda tali situazioni, queste potranno, ovviamente, essere discusse e affrontate tramite gli altri canali disponibili (ad esempio, colloqui con il superiore gerarchico).

## 5.1 CONTENUTO MINIMO DELLA SEGNAZIONE

Per consentire lo svolgimento di adeguata istruttoria in merito, è indispensabile che la segnalazione contenga quantomeno i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione espressa che la segnalazione si riferisce alla Napoli Servizi;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare la persona coinvolta;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni effettuate tramite le modalità previste di seguito (in particolare la segnalazione interna), ma prive di qualsiasi elemento che consenta di identificare il loro autore (i.e. segnalazioni anonime) verranno prese in considerazione a condizione che le medesime siano adeguatamente circostanziate, dettagliate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti (e non di contenuto generico o confuso), in modo da permetterne la valutazione e gli accertamenti del caso (ad esempio, la menzione di specifiche aree aziendali, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le segnalazioni anonime verranno comunque registrate e conservate con la relativa documentazione con le modalità previste al paragrafo 9; in tal modo, sarà possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o

chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

È, in ogni caso, vietato:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

## 6. TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE

A seconda della tipologia del mezzo di comunicazione utilizzato in conformità alle disposizioni di seguito indicate, il segnalante può ricorrere a:

- **segnalazione interna:** comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni mediante l'uso dei canali di cui al paragrafo 6.1;
- **segnalazione esterna:** comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni mediante l'uso del canale di cui al paragrafo 6.2;
- **divulgazione pubblica,** rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per il segnalante di denunciare all'autorità giudiziaria o contabile le violazioni.

### 6.1 SEGNALAZIONE INTERNA

#### a) **Destinatario della segnalazione**

Il Destinatario della segnalazione è l'RPPTC di Napoli Servizi S.p.A. (di seguito il "Gestore del canale").

#### b) **Canali della segnalazione**

I canali per effettuare le segnalazioni sono i seguenti:

##### 1) ***Comunicazione scritta***

- Mediante piattaforma dedicata crittografata "Whistleblowing" raggiungibile all'indirizzo:

**<https://napoliservizi.segnalazioni.net/>**

Tale piattaforma è da considerarsi canale preferenziale ai fini della gestione delle segnalazioni, in quanto attraverso la piattaforma è possibile instaurare con il segnalante una comunicazione più immediata e diretta, sia in caso di richiesta di documentazione, sia per comunicare l'esito della segnalazione oggetto di esame. Inoltre, il segnalante ha la possibilità di avere contezza dello stato della segnalazione e di tutta la documentazione prodotta accedendo all'area riservata dedicata.

- Posta ordinaria da inviarsi al seguente indirizzo: **Napoli Servizi S.p.A. Piazza Cavour 42 – 80137 Napoli.**

In vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Gestore del canale, **è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:** la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la

seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "**Strettamente confidenziale. Riservata al Gestore del canale - Whistleblowing**".

Al fine di garantire la massima riservatezza; in caso di utilizzo di tale canale, il Segnalante dovrà indicare nella comunicazione un indirizzo al quale il Gestore del canale potrà dare prova della ricezione della Segnalazione e fornire il relativo riscontro ai sensi dell'art. 5 della Legge Whistleblowing, come di seguito indicato.

Ove non fosse indicato alcun indirizzo, il Gestore del canale esaminerà la Segnalazione, in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo 5 della Procedura, senza alcun obbligo di prova della ricezione e di obbligo di riscontro previsti dalla Legge Whistleblowing.

## 2) **Comunicazione orale**

- Mediante piattaforma dedicata crittografata "Whistleblowing" raggiungibile all'indirizzo: <https://napoliservizi.segnalazioni.net/> all'interno della quale è possibile scegliere la modalità di "**Segnalazione Vocale**". Per la segnalazione vocale, il sistema richiederà esclusivamente di indicare la tipologia di illecito, tra quelle previste e poi di avviare la registrazione (max 20 minuti). Il segnalante, prima di inviare la segnalazione, può riascoltare il messaggio audio ed eventualmente eliminarlo. Una volta confermato l'invio, la segnalazione viene gestita dal sistema come una normale segnalazione. Quando viene inviata una segnalazione vocale, il Responsabile riceve una segnalazione con un allegato audio distorto, in modo da evitare il riconoscimento della voce del segnalante.
- Incontro diretto: il Segnalante, avvalendosi dei canali di cui sopra, potrà richiedere un incontro diretto al Gestore del canale, per effettuare la segnalazione in forma orale, a condizione che indichi nella richiesta un recapito telefonico a cui poter essere contattato. L'incontro sarà fissato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. La comunicazione della segnalazione in via orale avviene mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

## c) **Oggetto della segnalazione**

Mediante la segnalazione interna, possono essere comunicate le segnalazioni – diritto interno e le segnalazioni – diritto UE (nel dettaglio cfr. par. 5 "Oggetto della segnalazione"). Le modalità con cui effettuare la segnalazione e il trattamento di dati personali che ne deriva sono riportate nella sezione specifica "Whistleblowing" del sito di Napoli Servizi all'interno della Policy Whistleblowing, che in calce riporta l'informativa privacy della Napoli Servizi.

## d) **Gestione della segnalazione: valutazione procedibilità e ammissibilità**

A seguito della segnalazione, il Gestore del canale:

- rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, ove ciò sia possibile in conformità alle indicazioni di cui sopra;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni; le interlocuzioni e le integrazioni possono avvenire, su richiesta del segnalante, mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione ("riscontro") entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Resta inteso che la prova della ricezione ed il riscontro non trovano applicazione, in caso di segnalazione anonima o di omessa indicazione di un indirizzo da parte del segnalante.



Anche la segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza. Il Gestore del canale prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

Il Gestore del canale effettua dapprima un esame preliminare della segnalazione, procedendo in primo luogo alla valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal Decreto ai fini della procedibilità della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa potrà essere trattata come ordinaria e, quindi, gestita secondo le procedure già adottate in Azienda, utilizzando gli altri canali disponibili (ad esempio, colloqui con il superiore gerarchico). Dell'eventuale gestione come segnalazione ordinaria, il Gestore del canale deve dare comunicazione al segnalante, all'atto della decisione assunta.

Una volta verificato che la segnalazione è procedibile, il Gestore del canale deve valutarne l'ammissibilità come segnalazione whistleblowing. Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Costituiscono, dunque, possibili cause di inammissibilità della segnalazione:

- La manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate per legge;
- L'accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero la segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- La produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- Le segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.

#### e) **Gestione della segnalazione: istruttoria ed esiti**

Nel caso in cui la segnalazione risulti ammissibile, il Gestore del canale avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

Ai fini della fase istruttoria, il Gestore del canale potrà avvalersi anche del supporto e della collaborazione delle competenti strutture interne. Nel caso in cui fosse necessario un supporto di natura specialistica (tecnica, legale, ecc.), tale attività potrà essere svolta anche con il coinvolgimento di consulenti esterni, individuati dal Gestore del canale. In tal caso ai consulenti, previo impegno alla riservatezza professionale, potrà essere trasmessa tutta la documentazione utile a svolgere l'istruttoria.

Qualora trattasi di segnalazione relativa a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, o inosservanza del Modello 231, il Gestore del canale potrà condividere la stessa con l'ODV.

A tale riguardo si precisa che, in ogni caso, la gestione della segnalazione rimane in capo al Gestore della Segnalazione, come previsto dal D.lgs. 24/2024 anche per le segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale ex D.lgs. 231/2001.

In sede istruttoria, il Gestore del canale deve avere sempre cura di non compromettere la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e, ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

Il Gestore del canale e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nell'istruttoria procedono all'analisi della documentazione e degli elementi raccolti per valutare la sussistenza dei fatti e delle condotte segnalate.

La segnalazione sarà considerata fondata laddove sia intrinsecamente verosimile, supportata da evidenze documentali ovvero da altri riscontri probatori (quale, ad esempio, il riferimento preciso ad altri soggetti che possano confermarla).

La fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione deve, in ogni caso, essere valutata, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, dal Gestore del canale, il quale effettua ogni attività ritenuta opportuna, tra cui:

- richiedere notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici della Società;
- richiedere informazioni a persone che ritengono possano avere elementi utili a definire la situazione,
- sentire il responsabile della presunta violazione, anche dietro sua richiesta, pure mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

All'esito dell'istruttoria, il Gestore del canale fornisce un riscontro finale alla segnalazione, dichiarandone l'infondatezza oppure la fondatezza, e dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

L'istruttoria deve aver termine entro 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora venga rilevata una delle cause di archiviazione sopra elencate, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, il Gestore del canale provvede a:

- archiviare la segnalazione con adeguata motivazione. La stessa verrà, quindi, inserita e conservata all'interno del fascicolo riservato cartaceo e/o informatico detenuto dal Gestore del canale;
- comunicare al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione.

In caso, invece, di accertamento della fondatezza della segnalazione, il Gestore del canale:

- fornisce riscontro al segnalante dell'esito dell'istruttoria,
- comunica l'esito anche ai soggetti aziendali deputati ad adottare gli opportuni provvedimenti in merito, ovvero:
  - all'Organo Amministrativo, al Responsabile Risorse Umane, al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, qualora l'autore sia un dipendente, un collaboratore di Napoli Servizi;
  - all'Organo Amministrativo, al Responsabile della struttura con cui si relaziona l'autore della violazione accertata, qualora l'autore sia un fornitore, un consulente di Napoli Servizi;
  - all'Organo Amministrativo, qualora la segnalazione riguardi un componente dell'organo, con esclusione del soggetto interessato.

Ove ai fini dell'istruttoria, è necessario rilevare l'identità del segnalante, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 7.1.

## 6.2 SEGNALAZIONE ESTERNA

### a) Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre la segnalazione è effettuata ad ANAC, ove riguardi l'RPCT.

#### **b) Destinatario**

Il destinatario della segnalazione esterna è ANAC. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

#### **c) Canali della segnalazione e relativa modalità di esecuzione**

Il segnalante può acquisire le informazioni sulle modalità di esecuzione all'indirizzo internet [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) per eseguire la segnalazione esterna.

#### **d) Oggetto della segnalazione**

Mediante la segnalazione esterna, possono essere comunicate le segnalazioni di violazioni – diritto interno e di violazioni – diritto UE (nel dettaglio cfr. par. 5 “Oggetto della segnalazione”).

#### **e) Gestione della segnalazione da parte di ANAC**

A seguito del ricevimento della segnalazione, ANAC svolge le seguenti attività:

- dà avviso al segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dà riscontro al segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- comunica al segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti (amministrativa, giudiziaria, istituzioni, organismi, organi dell'Unione Europea) o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

### **6.3 DIVULGAZIONE PUBBLICA**

#### **a) Condizioni per l'effettuazione della divulgazione pubblica**

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica (beneficiando delle tutele previste dalla Legge Whistleblowing) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, secondo le modalità previste negli articoli 6.1 e 6.2, e non è stato dato riscontro nei termini ivi previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

#### **b) Canali della divulgazione pubblica**

I canali per effettuare le segnalazioni sono la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

### c) **Oggetto della segnalazione**

Possono essere oggetto della divulgazione pubblica le segnalazioni di violazioni – diritto interno e violazioni diritto – UE (nel dettaglio cfr. par. 5 “Oggetto della segnalazione”).

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto per il whistleblower.

Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il Decreto prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La ratio di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il D.Lgs. n. 24/2023.

## 7. FORME DI TUTELA PER IL WHISTLEBLOWER

Il sistema di segnalazione delle violazioni adottato da Napoli Servizi assicura la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e degli altri soggetti sottoposti a tutela ai sensi del Decreto.

La Società adotta, inoltre, tutte le misure necessarie a garantire la piena tutela del segnalante e degli altri soggetti tutelati per legge contro possibili condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, che siano conseguenti alla segnalazione.

### 7.1 RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL WHISTLEBLOWER

Il Gestore del canale che riceve e tratta la segnalazione deve garantire la riservatezza: della persona segnalante, del facilitatore, della persona segnalata nonché delle persone menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (es. testimoni) durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito al solo Gestore del canale che, in caso di coinvolgimento nella gestione della segnalazione di terzi soggetti (personale interno, consulenti, OdV), avrà cura di assicurare la separazione del contenuto della segnalazione dagli elementi che consentono di risalire all'identità del segnalante e degli altri soggetti destinatari di tutela.

L'identità del whistleblower e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità può essere rivelata, solo con il consenso espresso dello stesso whistleblower, a persone diverse dal Gestore del canale, purchè espressamente autorizzati a trattare tali dati ai sensi della normativa sulla Privacy.

Nel caso di segnalazione esterna, la riservatezza dell'identità del segnalante è garantita da ANAC.

Inoltre, a tutela del segnalante, si fa presente che:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. “Obbligo del segreto”;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto

o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

## 7.2 DIVIETO DI “RETALIATION”

### a) Atti di ritorsione vietati

La Società prevede il divieto assoluto di qualsiasi misura discriminatoria nei confronti del whistleblower; in dettaglio costituiscono ritorsioni, a seguito dell'effettuazione della segnalazione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione (interna e/o esterna), della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro.

Le ritorsioni subite possono essere comunicate all'ANAC, avvalendosi degli strumenti previsti sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it); in tal caso ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

### b) Condizioni per la tutela del segnalante

La tutela contro gli atti di ritorsione di cui al punto precedente si applica in presenza delle seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione (interna e/o esterna) o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della presente normativa;
- la segnalazione (interna e/o esterna) o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dalla presente Procedura all'articolo 6.

La tutela è prevista anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle previsioni della presente normativa.

La tutela non è garantita e al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, (i) la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero (ii) la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

### c) Altri soggetti a cui si applica la tutela

La tutela di cui alle lettere precedenti si applica anche ai seguenti soggetti:

- la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (i cd. "facilitatori");
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## 7.3. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Un'ulteriore forma di tutela riguarda l'esenzione di responsabilità per il segnalante, denunciante, divulgatore in caso di:

- rivelazioni di informazioni coperte dall'obbligo di segreto, escludendo perciò l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 c.p.), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 c.p.) e "violazione del dovere di fedeltà e lealtà" (art. 2105 c.c.);
- violazione della tutela del diritto d'autore;
- violazione della protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La scriminante tuttavia, opera al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione il segnalante deve avere fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia deve essere stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 e nel rispetto delle modalità dettate nel Capo II del Decreto.

## 8. SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione delle previsioni contenute nei sopra riportati paragrafi potrà attivare il procedimento sanzionatorio; in particolare, sono passibili di sanzione:

- (i) il whistleblower che abbia effettuato segnalazioni con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione;
- (ii) il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;
- (iii) il soggetto che si sia reso responsabile di atti di "retaliation";

(iv) il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione.

I comportamenti di cui sopra possono essere accertati anche da ANAC, che irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- per il comportamento di cui al punto (i), sanzioni da € 500,00 ad € 2.500,00, salvo che la persona segnalante sia stata condannata in sede penale, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- per i comportamenti di cui ai punti (ii), (iii), (iv), sanzioni da € 10.000,00 ad € 50.000,00.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

## 9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 7.1.

A tali fini il Gestore del canale ha istituito apposito archivio informatico e cartaceo, per quanto occorra necessario.

La conservazione delle segnalazioni esterne è a cura di ANAC.

Gli eventuali dati personali contenuti nella segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

## 10. DISPONIBILITA' DELLA PROCEDURA

La presente procedura, in formato elettronico o cartaceo, è disponibile nei seguenti luoghi fisici e telematici:

- Sito internet all'indirizzo <https://napoliservizi.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing.html> ;
- Ufficio Settore Affari Generali;
- Ufficio Risorse Umane.

## 11. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La presente procedura è approvata dall'Organo Amministrativo della Napoli Servizi S.p.A. ed è soggetta a periodico aggiornamento.

**Allegato alla Procedura di gestione delle segnalazioni conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (WHISTLEBLOWING) – Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679**

Con il presente documento la Napoli Servizi S.p.A. (di seguito “Napoli Servizi” o la “Società”) quale Titolare del trattamento intende fornire un’adeguata informativa in merito al trattamento di dati personali posto in essere nell’ambito del sistema aziendale di segnalazione e gestione delle violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, implementato nel rispetto della normativa applicabile in materia di whistleblowing, in particolare del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937 e delle prescrizioni di cui alle Linee Guida ed altri atti di indirizzo adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in materia.

Le segnalazioni saranno gestite secondo le modalità descritte nella suesposta “PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24 (WHISTLEBLOWING)” adottata da Napoli Servizi.

**a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile per la protezione dei dati:**

Titolare del trattamento dei dati personali è Napoli Servizi S.p.A., con sede in Piazza Cavour 42 – 80137 Napoli (NA), contattabile al numero telefonico: 081/19703197 e all’indirizzo pec: [affarigeneralinapoliservizi@legalmail.it](mailto:affarigeneralinapoliservizi@legalmail.it)

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato dalla Società è contattabile all’indirizzo e-mail [rpd@napoliservizi.com](mailto:rpd@napoliservizi.com).

**b) Categorie di dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati:**

Nell’ambito del procedimento di acquisizione e gestione delle segnalazioni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 10 marzo 2023 n.24 recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. Decreto Whistleblowing), la Napoli Servizi tratterà dati personali del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di altre categorie di interessati, quali persone coinvolte e/o collegate al processo di segnalazione e/o ai fatti oggetto della segnalazione medesima.

Tali informazioni potranno includere dati personali comuni (es. dati anagrafici, di contatto, dati relativi all’attività lavorativa dell’interessato, altri dati contenuti nella segnalazione e/o documentazione allegata o raccolta nel corso del processo di gestione della segnalazione, etc.) e, nei limiti in cui sia strettamente necessario al perseguimento della finalità di trattamento sotto descritta, dati personali appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento sulla protezione dei dati”) (es. dati relativi alla salute, all’appartenenza sindacale, dati idonei a rivelare origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche dell’interessato, etc.) o dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del Regolamento sulla protezione dei dati.

I dati personali saranno raccolti direttamente presso l’interessato o presso terzi, attraverso la segnalazione effettuata - secondo le modalità previste nella Procedura Whistleblowing - in forma scritta, tramite piattaforma informatica, ovvero in forma orale, ma documentata tramite verbale in sede di incontro diretto con il RPCT o registrazione vocale tramite piattaforma. I dati potranno altresì essere acquisiti nel corso del procedimento di gestione della segnalazione.

Il conferimento dei dati mediante segnalazione ha natura facoltativa, ma senza di essi la Società potrebbe non essere in grado di ricevere e gestire la segnalazione. Si chiede di fornire solo dati necessari a descrivere i fatti oggetto di segnalazione evitando ogni dato personale non necessario a tal fine. **L’identità del segnalante verrà protetta sin dalla ricezione della segnalazione ed in ogni fase successiva.**



#### **c) Finalità e base giuridica del trattamento:**

I dati personali formeranno oggetto di trattamento da parte di Napoli Servizi per la gestione delle segnalazioni e l'adozione dei provvedimenti conseguenti in adempimento agli obblighi di legge o regolamentari gravanti sulla Società in materia di whistleblowing, in particolare quelli previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa in materia di whistleblowing, ed in particolare dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (art. 6, par. 1, lett. c), art. 9 par. 2, lett. b) e g) nonché art. 10 del Regolamento sulla protezione dei dati).

In caso di necessità di rivelare a persone diverse dal RPCT l'identità della persona segnalante, o qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, Napoli Servizi procederà a richiedere al segnalante medesimo un espresso e specifico consenso, ai sensi dell'art. 12, co. 2 e ss. del D.Lgs. 24/2023 ed art. 6 co.1, lett. a) del Regolamento sulla protezione dei dati. Il consenso sarà facoltativo e potrà essere liberamente revocato in qualsiasi momento secondo le modalità che saranno indicate in sede di richiesta.

#### **d) Modalità di trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza ed impedire, attraverso le necessarie misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, a soggetti non autorizzati di risalire all'identità del segnalante, in conformità alle previsioni di legge applicabili, alle prescrizioni, ove pertinenti, contenute nelle Linee guida di A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed alla Procedura Whistleblowing.

Tutti i dati raccolti e trattati mediante la piattaforma informatica, e relativo applicativo, per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni verranno trasmessi e memorizzati sfruttando tecniche crittografiche. Nessuna informazione non crittografata verrà inviata sulla rete internet aperta. A seguito dell'utilizzo della piattaforma, non verranno registrati indirizzi IP, user agents e altri metadati identificativi del segnalante.

#### **e) Destinatari dei dati personali**

I dati personali non saranno diffusi. Nei limiti delle rispettive competenze e secondo quanto descritto nella Procedura Whistleblowing, con particolare riferimento ai limiti sulla conoscibilità dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità e riservatezza devono essere tutelate ai sensi di legge, i dati personali potranno essere trattati in ambito aziendale dai seguenti soggetti, designati autorizzati al trattamento ex art. 29 del Regolamento sulla protezione dei dati e art.2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003: (i) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); (ii) Responsabile del procedimento disciplinare eventualmente aperto a carico del soggetto segnalato; (iii) addetti ai Sistemi Informativi; (iv) personale o organi societari il cui coinvolgimento sia necessario ai fini della gestione della segnalazione o dell'adozione dei conseguenti provvedimenti; (v) membri dell'Organismo di Vigilanza di Napoli Servizi. Inoltre, i dati potranno venire a conoscenza, sempre nel rispetto dei limiti sopra indicati (vi) di Fornitori di infrastruttura tecnologica, applicativi, servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi della Società (es. fornitore della piattaforma informatica e relativo applicativo adottati da Napoli Servizi per la gestione delle segnalazioni whistleblowing); (vii) di consulenti esterni in ambito legale, fiscale o specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta. Gli estremi dei soggetti nominati, ove necessario, Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento sulla protezione dei dati saranno comunicati dietro richiesta da inviarsi ai dati di contatto riportati al seguente par. h).

Inoltre, la segnalazione e i dati personali potranno essere trasmessi, per i profili di rispettiva competenza secondo quanto previsto dalla legge, ad A.N.A.C., all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti ed altre eventuali autorità pubbliche coinvolte, che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi.

#### **f) Trasferimento extra UE dei dati personali**

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

#### **g) Periodo di conservazione dei dati personali**

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, all'adozione dei provvedimenti conseguenti ed all'adempimento degli obblighi di legge connessi, e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24. Dopodiché i medesimi dati verranno cancellati o resi anonimi.

#### **h) Diritti dell'interessato**

Mediante comunicazione da inviarsi tramite la piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di Napoli Servizi l'interessato potrà esercitare, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili ed in particolare, dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento sulla protezione dei dati, tra cui, in sintesi, quelli di:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano;
- ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all'art. 15 del Regolamento sulla protezione dei dati;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;
- essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati personali che La riguardano;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere f) o f) compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- ricevere o trasmettere ad un altro titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano.

L'elenco completo dei diritti dell'interessato è disponibile su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Si informano gli interessati che, ai sensi del citato art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, i sopra menzionati diritti non potranno essere esercitati con richiesta alla Società, o con reclamo di cui al par. i) che segue, quando dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, l'esercizio dei diritti sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di Regolamento sulla protezione dei dati applicabili, anche tramite richiesta di accertamenti particolari all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. 196/2003.

#### **i) Reclamo all'Autorità Garante**

Salvo quanto riportato al par. h) che precede, qualora l'interessato ritenga che il trattamento che lo riguardi violi le disposizioni di cui al Regolamento sulla protezione dei dati, può sempre proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), oppure all'Autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.